



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 922 del 12/11/2025

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e l'Azienda Sanitaria Locale VCO. Durata AA.A.A. 2025/2026 – 2028/2029

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che, con e-mail acquisita in arrivo al prot. 69611/25 del 15/10/2025, l’Ufficio Scuole di Specializzazione di Medicina dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, inviava richiesta di rinnovo della convenzione per lo svolgimento di attività formative per le/gli specializzande/i iscritte/i alla Scuola di Specializzazione e per l’utilizzo del personale didattico, scientifico e delle Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale

Visto il D. M. dell’Università e della Ricerca 29/03/2006, pubblicato sulla G. U. 08/05/2006 n. 105 – Supplemento Ordinario n. 115, si è proceduto alla definizione degli standard generali e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

Considerato che il testo della convenzione, allegata alla presente, proposto dall’Università in oggetto, risulta conforme a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sopra citato

Dato atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda e che l’Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività formativa specifica posta in essere dalle/dagli specializzande/i in forza della presente convenzione presso le strutture sanitarie dell’Azienda

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell’11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1999 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l’attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all’esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, avente validità quadriennale a decorrere dall’a.a. 2025/2026 ed è rinnovabile attraverso manifestazione di volontà tra le parti



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 3 di 4



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1)** Di approvare la convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e l'Azienda Sanitaria Locale VCO. Durata AA.A.A. 2025/2026 – 2028/2029;
- 2)** Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3)** Di atto altresì che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4)** **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte della Responsabile della Struttura di destinazione del/la tirocinante
- 5)** **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6)** **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n°10/1999.

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O
AA.AA. 2025/2026 – 2028/2029**

premesso che

- ASL VCO Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata Azienda), dispone delle Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale, ritenute idonee per la formazione degli specializzandi in FARMACIA OSPEDALIERA;
- le Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale di Farmacia sono articolate in:
 - sede Ospedale Castelli via Fiume, 18 - Verbania
 - sede Servizio Farmaceutico Territoriale Ospedale Madonna del Popolo Lungo Lago Buozzi, 25 - Omegna
 - sede Ospedale San Biagio Piazza Vittime dei Lager Nazifascisti, 1 – Domodossola
- il D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29.03.2006 ha definito, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali e, in particolare, i requisiti strutturali, assistenziali e disciplinari che devono essere posseduti dalle strutture sanitarie facenti parte delle reti formative delle Scuole al fine di consentire il completamento dell'attività professionalizzante delle/degli specializzande/i;
- il D.I. del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015, recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che ha sostituito il precedente D.M. 1° agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", e in particolare l'art 3;
- è interesse della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata Scuola di Specializzazione) ottenere che le/i discenti ad essa iscritte/i possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e tecnico logistiche della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche anche al fine dell'elaborazione di tesi di specializzazione;
- è interesse dell'Azienda acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con la Scuola di Specializzazione, dovendosi postulare che da ciò abbia a derivare un miglioramento delle prestazioni che in essa si svolgono;
- sulla materia esiste una precisa convergenza di operatività e di ricerca tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e l'Azienda;

tra

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, rappresentata dal Rettore, Prof. Menico Rizzi, nato a Pontevico (BS), il 20/04/1965, domiciliato per la sua carica in Vercelli, Via Duomo, 6 (di seguito denominata Università)



e

I'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, codice fiscale n. 00634880033, rappresentata da Francesco Cattel, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a Torino il 24/09/1973, domiciliata per la sua carica in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Azienda per lo svolgimento di attività formative per le/gli specializzande/i iscritte/i alla Scuola di Specializzazione e per l'utilizzo del personale didattico, scientifico e delle Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale, anche al fine dell'apporto di questa struttura ai compiti didattici, di ricerca e di preparazione professionale di personale sanitario, l'Università, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione si avvale, nell'ambito della Scuola di Specializzazione, delle strutture nonché del personale dirigente delle Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale.

ARTICOLO 3

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 2,
l'Azienda:

- dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 definente gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare all'Università ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola;
- mette a disposizione dell'Università per le necessità di formazione delle/degli specializzande/i iscritte/i alla Scuola di Specializzazione, spazi e attrezzature e si impegna a garantire l'espletamento delle attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia Ospedaliera e Farmaceutica Territoriale definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione conformemente all'ordinamento didattico e al piano di studi del percorso formativo. A tal fine apposite/i tutor aziendali individuate/i dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno la/lo specializzanda/o impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività dell'Unità Operativa. Ciascuna/ciascun tutor non potrà contemporaneamente seguire un numero di specializzande/i in formazione specialistica superiore a 3;



- si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dalle/dagli specializzande/i, illustrati e certificati, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, sotto la guida della/del dirigente responsabile dell’Unità Operativa presso la quale la/lo specializzanda/o espleta le attività previste dal programma formativo;

l’Università:

- può avvalersi, nei modi e limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, del personale dirigente dell’Azienda presso le Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale, per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola di Specializzazione e attribuire al personale dirigente delle stesse Strutture, nel quadro del programma dell’attività didattica della Scuola di Specializzazione, le funzioni di professore/professore a contratto per l’esperimento di:

- corsi di insegnamento integrativi;
- gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
- forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica.

Purché tale personale sia concordemente ritenuto dalle parti specificamente idoneo a fornire una adeguata preparazione tecnico-pratica alle/agli specializzande/i in Farmacia Ospedaliera.

ARTICOLO 4

La prestazione didattica del personale delle Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale sarà svolta a titolo gratuito e senza alcun onere per l’Università.

ARTICOLO 5

L’attribuzione dei compiti degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica, al personale delle Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale, avverrà su proposta deliberata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e previa delibera del Consiglio di Dipartimento.

ARTICOLO 6

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l’Università ed il personale docente eventualmente designato.

ARTICOLO 7

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso le Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale, siano coordinate con le attività specifiche di questa.

La/Il Direttrice/Direttore della Scuola di Specializzazione e la/il Responsabile del Dipartimento



interessato si confronteranno direttamente per il coordinamento di tali attività didattiche che saranno approvate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione

ARTICOLO 8

La Direttrice/Il Direttore della Scuola di Specializzazione e la/il Responsabile delle Strutture Complesse di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa dovesse suggerire.

ARTICOLO 9

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa specifica posta in essere dalle/dagli specializzande/i in forza della presente convenzione presso le strutture sanitarie dell'Azienda.

ARTICOLO 10

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003, così come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), l’Azienda e l’Università riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna delle parti tratterà nell'esecuzione della presente convenzione e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e la designazione della/o specializzanda/o quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le/Gli specializzande/i assumono l'impegno di attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza, anche occasionalmente, durante lo svolgimento della loro attività.

ARTICOLO 11

L’Azienda assicura la sorveglianza sanitaria alle/agli specializzande/i in Farmacia Ospedaliera durante l’attività presso le proprie strutture.

L’Azienda si impegna affinché alle/agli specializzande/i in Farmacia Ospedaliera vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate/i ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda e sono comunicate alla/al farmacista in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ARTICOLO 12



Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice Etico e di Comportamento dell'Università emanato in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 240/2010, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013 pubblicato alla seguente pagina web:
<https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-condotta-etico>

La violazione del Codice Etico da una delle parti contraenti comporterà la risoluzione del presente accordo/del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 13

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha durata quadriennale a decorrere dall'a.a. 2025/2026 ed è rinnovabile, attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti.

ARTICOLO 14

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è posta a carico dell'Università e assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 272003 del 12/06/2003 e successive integrazioni).

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, l. 241/90 e s.m.i.

Vercelli, lì

....., lì

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Rettore
Prof. Menico Rizzi

Azienda Sanitaria Locale VCO

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Cattel